

## **Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>2</sup>**

Conchiuso il 1° dicembre 1966  
Entrato in vigore il 1° dicembre 1966  
(Stato 15 agosto 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,*

desiderosi di promuovere la cooperazione tecnica e di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie nazionali,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia incoraggeranno e faciliteranno, nei limiti delle loro possibilità, la cooperazione tecnica fra i due Paesi, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.

### **Art. 2**

Detta cooperazione potrà attuarsi nelle forme seguenti:

- a. scambio di borsisti e praticanti, affinché vengano formati o specializzati mediante lavori pratici, corsi, cicli di studio od altri mezzi didattici, in istituti, laboratori, stabilimenti indipendenti od altri enti;
- b. scambio di periti, affinché prestino la loro opera nella soluzione di problemi tecnologici ed organizzativi in aziende ed istituti e diano la loro consulenza per l'esecuzione di lavori nell'ambito dei progetti di sviluppo economico o di formazione dei quadri locali;
- c. ogni altro modo di cooperazione tecnica delle Parti definito di comune intesa.

RU 1967 739

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> Il presente Acc. non è più applicabile a Serbia e Montenegro dal 15 ago. 2003 (RS 0.974.281.82 art. 7 n. 7.4).

**Art. 3**

Terminato che sia il periodo di lavoro, di pratica o di studio, i due Governi faranno del loro meglio per assicurare il rimpatrio dei periti, borsisti e praticanti.

**Art. 4**

Ciascuna Parte farà il possibile per garantire una scelta adeguata dei periti assunti dall'altra, giusta l'articolo 2, lettera b.

**Art. 5**

Ciascuna Parte procurerà d'assicurare al perito assunto le migliori condizioni di lavoro.

**Art. 6**

Ciascuna Parte provvederà integralmente alle spese cagionate dal soddisfacimento delle richieste da essa fatte in attuazione dell'accordo.

**Art. 7**

L'esecuzione dell'accordo sarà affidata, in nome del Governo jugoslavo, all'Istituto federale della cooperazione tecnica internazionale ed in nome del Governo svizzero, al Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica.

**Art. 8**

Il presente accordo sarà applicabile dall'atto della firma e resterà in vigore sino al 30 giugno 1967. Poscia sarà rinnovato d'anno in anno, per tacita intesa a meno che una Parte l'abbia disdetto per scritto con preavviso da dare non oltre il 31 marzo d'ogni anno, la prima volta il 31 marzo 1967.

Fatto a Berna, il primo dicembre 1966, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

A. R. Lindt

Per il Governo  
della Repubblica Socialista federativa  
di Jugoslavia:

Mara Radic